Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1905 | Roma — Venerdì 26 maggio | Numero 124

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 38; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 182 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco *A*.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco *B*, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1905-906 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie, di cui all'articolo 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, è fissato in lire 500,000.

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1905-906, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da

invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato *U* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 420,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	12,000
Id. delle finanze	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	14,000
Id. degli affari esteri . . .	»	10,000
Id. dell'istruzione pubblica . .	»	12,000
Id. dell'interno	»	48,000
Id. dei lavori pubblici . . .	»	15,000
Id. delle poste e dei telegrafi .	»	18,000
Id. della guerra	»	240,000
Id. della marina	»	20,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	6,000
	L.	420,000

Al conto consuntivo 1905-906 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
Numero	Denominazione	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	Oneri dello Stato.	
	Debiti perpetui.	
1.	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	400,061,451 52
2.	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	4,802,320 62
3.	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	7,842,212 —
4.	Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	32,532,112 04
5.	Rendita consolidata 3,50 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	29,762,381 08
6.	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 —
7.	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . .	1,063,884 87
8.	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,626 78
9.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	94,171 46
10.	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria)	593,245 66
		480,964,406 03
	Debiti redimibili.	
11.	Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,708,042 76
12.	Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Interessi e premî (Spesa obbligatoria) .	9,821,294 43
13.	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	230,400 —
14.	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	25,531,604 —
15.	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	27,540,120 —
16.	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 —
17.	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - - Interessi (Spesa obbligatoria) . . .	1,536,825 —
		79,089,861 19
	Debiti variabili.	
18.	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	320,500 —
19.	Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 —
20.	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . .	6,200,000 —
21.	Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria).	1,281,525 —
22.	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	20,000 —
23.	Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) .	450,000 —

24. Interessi dell'1,50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato *D*) (Spesa obbligatoria) . . . 750,000 —
25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) . . 17,260,000 —
26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria) 25,306 29
27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491) (Spesa obbligatoria). . . . . 190,000 —
28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (R. decreto 1° giugno 1897, n. 380) (Spesa obbligatoria). . . . . . *per memoria*
29. **Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto) . . 32,061,645 88**
30. **Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate con la legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria) 22,226,089 43**
31. **Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Spesa obbligatoria). . . . . . 7,000,000 —**
32. **Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula (Spesa obbligatoria) . . 23,220,210 —**
33. **Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula) (Spesa obbligatoria). . . . . 2,109,480 —**
34. **Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria). 112,786 40**
35. **Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo, in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888, e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899 . . . . . . 1,670 —**
36. **Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti a forma dell' art. 3 dell' allegato** *M*, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (Nona annualità). 4,023,727 01

	117,652,940 01

Debito vitalizio.

37. Pensioni del Ministero del Tesoro (Spese fisse). . . . . 2,685,000 —

Pensioni straordinarie.

38. Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse . . . . 730,000 —
39. Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46, e 18 dicembre 1898, n. 489 . . . . 2,000,000 —
40. **Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (legge 8 luglio 1904, n. 341)** . . . . *per memoria*

	2,730,000 —

41. **Indennità per una sola volta,** invece di pensioni, **ai termini degli articoli** 3, 83 e 109 **del testo unico delle leggi sulle** pensioni **civili e militari, approvato col** R. decreto 21 **febbraio 1895, n. 70, ed altri** assegni **congeneri legalmente dovuti (Spesa** obbligatoria). 34,000 —

Totale del debito vitalizio. 5,449,000 —

Dotazioni.

42. **Dotazioni della Casa Reale** . . . . 15,050,000 —
43. **Dovario a S. M. la Regina.** Margherita di **Savoia, vedova di S. M. il Re** Umberto I (legge **6 dicembre 1900, n. 393)** . . . . 1,000,000 —

	16,050,000 —

Spese per le Camere legislative.

44. **Spese pel Senato del Regno** . . . . 500,000 —
45. **Spese per la Camera dei** deputati . . 931,000 —
46. **Rimborso alle Società di** strade ferrate e di **navigazione dell'importo dei** viaggi dei membri **del Parlamento (Spesa obbligatoria)** . 882,000 —

	2,313,000 —

Spese generali d' amministrazione.

Ministero.

47. **Personale di ruolo (Spese fisse)** . . . 2,026,493 44
48. **Personale di ruolo - Indennità** di residenza **in Roma (Spese fisse)** . . . . . 275,022 —
49. **Personale straordinario.** . . . . . 51,877 —
50. **Personale straordinario - Indennità** di residenza **in Roma (Spese fisse)** . . . . 10,000 —
51. **Spese d'ufficio del Ministero** . . . . 105,040 —

	2,468,432 44

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

52. **Personale di ruolo dell'ufficio** di Presidenza **del Consiglio dei ministri (Spese** fisse). . 4,000 —
53. **Personale di ruolo dell'ufficio** di Presidenza **del Consiglio dei ministri - Indennità** di re**sidenza in Roma (Spese fisse).** . . . 350 —

54. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missioni al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . .	13,000 —
55. Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . .	400 —
56. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	5,000 —
	22,750 —

Corte dei conti.

57. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	1,528,235 —
58. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	214,811 50
59. Spese d'ufficio	84,500 —
	1,827,546 50

Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

60. Personale dell'ispettorato generale (Spese fisse)	76,000 —
61. Personale dell'ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,197 50
62. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugl'Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione	5,000 —
63. Indennità di missione agli ispettori dell'ispettorato generale ed al personale addetto all'ispettorato medesimo o da esso delegato	27,500 —
	113,697 50

Avvocature erariali.

65. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	882,850 62
66. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,653 —
67. Personale straordinario	12,440 —
68. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . .	900 —
69. Spese d'ufficio (Spese fisse)	41,500 —
70. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) .	25,600 —
	983,943 62

Intendenze di finanza.

71. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,053,109 47
72. Personale di ruolo, di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,360 —
73. Personale straordinario	5,700 —
74. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 —
	2,071,519 47

Servizio del Tesoro.

75. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte-valori e dipendenti cartiere, nella R. Zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse).	133,320 —
76. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nella R. zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . .	8,880 —
77. Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della tesoreria di Massaua . .	43,050 —
78. Personale fiduciario della tesoreria centrale e dell'agente contabile dei titoli del debito pubblico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,000 —
79. Personale delle delegazioni del Tesoro presso la R. tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse).	931,158 50
80. Personale delle delegazioni del Tesoro presso la R. tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,650 —
81. Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	7,460 —
82. Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse .)	16,500 —
83. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 —
84. Spese pei servizi del Tesoro	21,500 —
84 *bis*. Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico .	1,500 —
85. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria) . . .	16,000 —
	1,230,518 50

Regia Zecca e monetazione.

86. Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	41,390 —
87. Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,941 —
88. Spese d'ufficio (Spese fisse)	2,000 —
89. Spese d'esercizio della Zecca (Spesa obbligatoria)	82,000 —
89 *bis*. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con R. decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari	18,000 —
90. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 —
	150,031 —

Servizi diversi.

90 *bis*. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'amministrazione centrale e provinciale del tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami ed alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 33 del regolamento 16 giugno 1886, n. 253	108,860 —
91. Spese di commissione, di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	330,000 —
91 *bis*. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (*Spesa obbligatoria*)	40,000 —
91 *ter*. Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'*affidavit* e per telegrammi di borsa	60,000 —
92. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori	35,750 —
93. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	55,000 —
94. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	22,000 —
95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 —
96. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 —
97. Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studî e lavori relativi	10,000 —
98. Sussidî non obbligatoriamente vitalizi	75,000 —
99. Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	3,000 —
100. Spese postali (Spesa d'ordine)	8,000 —
101. Spese di stampa	96,700 —
102. Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria, legatura di libri e registri	23,550 —
103. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine)	300 —
104. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
105. Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro	16,000 —
106. Indennità di missione, per le ispezioni alle ragionerie delle intendenze di finanza e per le operazioni dipendenti dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato	40,000 —
107. Sussidî ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 —
108. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 —
110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine	175,000 —
111. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67)	42,984 60
112. Spese casuali	23,000 —
	1,350,144 60

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori.

113. Personale (Spese fisse)	31,760 —
114. Mercedi e sussidî agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premî per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori a'termini della legge 17 marzo 1898, n. 80 - Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri (Spesa d'ordine)	541,000 —
115. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri Enti (Spesa d'ordine)	1,520,090 —
	2,092,850 —

Fondi di riserva.

116. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 —
117. Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016	1,000,000 —
	3,500,000 —

TITOLO II.
Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili.

118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a'termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	56,000 —
119. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	12,000 —

120. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria). 358,294 56

121. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . *per memoria*

122. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *I* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . 1,000,000 —

123. Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Quattordicesima annualità) . . 162,838 26

1,589,132 82

Spese generali d'amministrazione.

124. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . 23,720 —

125. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di *spese fisse* . . . . 43,000 —

126. Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . 2,600 —

127. Spesa pei lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico . . . . 46,680 —

128. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio delle carte-valori di Stato (*Spesa obbligatoria*). . . . . . 248,800 —

128 *bis*. Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato. . . . . 17,900 —

129. Personale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . 10,500 —

393,200 —

Spese diverse.

130. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . 254,000 —

131. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine). . . . . 4,500 —

132. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione *B*, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 . *per memoria*

133. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . 36,073 68

134. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'art. 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343, ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48 ed art 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 . . . . . 1,300,000 —

135. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . 300,000 —

136. Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al Comune di Roma, ricoverati nell'istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211) . . . 300,000 —

137. Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale non coperto dalle disponibilità del fondo destinato al pagamento delle pensioni monastiche a carico del fondo speciale di beneficenza e religione giusta l'articolo 1 comma 2° della legge 8 luglio 1903, n. 321 . . . . *per memoria*

138. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . . . *per memoria*

139. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) . . . . 410,000 —

140. Somma corrispondente alle quote d'imposta erariale e di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del Fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) 480,000 —

141. Spesa per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova zecca di Stato . . . 125,000 —

142. Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari . . . . 300,000 —

143. Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1, comma 2° della legge 4 giugno 1899, n. 191 (articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483) . . . . 1,000,000 —

4,509,573 68

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti.

144. Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato con l'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata con la legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	7,628,607 12
145. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . .	2,217,650 —
146. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	2,433,080 —
147. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . .	1,560,000 —
148. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Ammortamento . . .	3,750,000 —
149. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000 —
150. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	141,500 —
151. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	45,000 —
152. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	50,000 —
153. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3 dell'allegato *M*, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Nona annualità)	976,272 99
154. Quota d'ammortamento dei buoni del Tesoro a lunga scadenza (legge 7 luglio 1901, n. 323) .	1,210,000 —
155. — Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di L. 25 milioni, autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, approvati da leggi dello Stato (prima rata)	180,000 —
	20,212,110 11

Anticipazioni a Provincie e Comuni.

156. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	1,000,000 —

Partite che si compensano con l'entrata.

157. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine).	170,000 —
158. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	10,383,147 50
159. Anticipazioni pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito	8,000,000 —
160. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine)	*per memoria*
	18,553,147 50

CATEGORIA IV. — Partite di giro.

Servizi diversi.

161. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,697 —
162. Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	16,475 —
163. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,947,825 —
164. Somma da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli art. 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101) (Spesa d'ordine)	6,655,000 —
165. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	496,863 81
	9,122,860 81

RIASSUNTO PER TITOLI

—

TITOLO I.

Spesa ordinaria

—

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	480,964,406 03
Debiti redimibili	79,089,861 19
Debiti variabili	117,652,940 01
Debito vitalizio	5,449,000 —
Dotazioni	16,050,000 —
Spese per le Camere legislative	2,313,000 —
	701,519,207 23

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,468,432 44
Presidenza del Consiglio dei ministri	22,750 —
Corte dei conti	1,827,546 50
Vigilanza sugl'Istituti d'emissione e sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli	113,697 50
Avvocature erariali	983,943 62
Intendenze di finanza	2,071,519 47
Servizio del tesoro	1,230,518 50
Regia zecca e monetazione	150,031 —
Servizi diversi	1,350,144 60
	10,218,583 63

Spese per servizi speciali.

Officina per la fabbricazione delle carte-valori	2,092,850 —
Fondi di riserva	3,500,000 —
Totale della categoria prima della parte ordinaria	717,330,640 86

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti variabili	1,589,132 82
Spese generali di amministrazione	393,200 —
Spese diverse	4,509,573 68
	4,902,773 68
Totale della categoria prima della parte straordinaria	6,491,906 50

CATEGORIA TERZA. — Movimento di capitali.

Estinzione di debiti	20,212,110 11
Anticipazioni a Provincie e Comuni	1,000,000 —
Partite che si compensano con l'entrata	18,553,147 50
Totale della categoria terza della parte straordinaria	39,765,257 61
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	46,257,164 11
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	763,587,804 97
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro	9,122,860 81

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	723,822,547 36
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	39,765,257 61
Totale spese reali	763,587,804 97
Categoria IV. — Partite di giro	9,122,860 81
Totale generale	772,710,665 78

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Elenco **A**.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.

» n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.

» n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.

» n. 4 Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.

» n. 5. Rendita consolidata 3,50 per cento al netto.

» n. 7. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - *Interessi.*

» n. 8. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - *Interessi.*

» n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.

» n. 10. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.

» n. 11. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - *Interessi.*

» n. 12. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - *Interessi e premî.*

» n. 13. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per la anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.

» n. 15. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - *Interessi.*

» n. 16. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - *Interessi.*

» n. 17. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - *Interessi.*

» n. 19. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno degli Istituti di beneficenza di detta città - Legge 12 maggio 1901, n. 164.

» n. 20. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.

» n. 21. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.

» n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari, a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.

» n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

» n. 24. Interessi dell' 1,50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione ai sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (articolo 3 dell'allegato *D*).

Capitolo n. 25. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
» n. 26. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.
» n. 27. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491.
» n. 28. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria*, *Scilla* e *Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (R. decreto 1° giugno 1897, n. 380).
» n. 30. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle Convenzioni approvate con la legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
» n. 31. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto, a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a Convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
» n. 32. Correspettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
» n. 33. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula).
» n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
» n. 41. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 46. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
» n. 85. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
» n. 89. Spese d'esercizio della Zecca.
» n. 91. Spese di commissione, di cambio per i pagamenti all'estero.
» n. 91 *bis*. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
» n. 95. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
» n. 96. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
» n. 99. Telegrammi da spedire all'estero.

Capitolo n. 100. Spese postali.
» n. 103. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
» n. 104. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
» n. 114. Mercedi e sussidî agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premî per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri.
» n. 115. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri Enti.
» n. 118. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a' termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
» n. 119 Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per l'esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
» n. 120. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3,50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
» n. 128. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per l'esercizio e la manutenzione del forno crematorio delle carte valori dello Stato.
» n. 130. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
» n. 131. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, a termine dell'art. 8 della Convenzione *A*, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
» n. 133. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente art. 148.
» n. 135. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.

Capitolo n. 138. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
» n. 145. Debiti redimibili inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
» n. 146. Debiti redimibili non inscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
» n. 147. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
» n. 149. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784, e R. decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
» n. 150. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
» n. 151. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo (Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299) Ammortamento.
» n. 152. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
» n. 157. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
» n. 158. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
» n. 160. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
» n. 161. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario, di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 18. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
» n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 20. Spese postali.
» n. 22. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per varî servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
Capitolo n. 23. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla Zecca di Roma.
» n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
» n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 35. Retribuzioni, mercedi ed indennità al personale addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto; indennità e spese per la Commissione censuaria centrale e per le Giunte tecniche e provinciali e contributo dello Stato alla Cassa di previdenza a favore degli operatori tecnici straordinari (leggo 1° marzo 1886, n. 3682, 20 giugno 1889, n. 6230, 21 gennaio 1897, n. 23, 7 luglio 1901, n. 321, 7 luglio 1902, n. 302, e 8 luglio 1904, n. 386).
» n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
» n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
» n. 53. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Idem).
» n. 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
» n. 56. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato *C* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
» n. 57. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
» n. 58. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
» n. 59. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
» n. 61. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
» n. 62. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
» n. 63. Spese di materiale, d'indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione velocipedi.
» n. 68. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
» n. 69. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).

Capitolo n. 71 Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).
» n. 72. Spese di coazioni e di liti (Idem).
» n. 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
» n. 77. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
» n. 78. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclestiaco.
» n. 79. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale, e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
» n. 80. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 81. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
» n. 84. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
» n. 90. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del Regolamento relativo (Imposte dirette).
» n. 91. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Idem).
» n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902 n. 281.
» n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
» n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
» n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 36 del Regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
» n. 97. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
» n. 98. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
» n. 99. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. - Art. 66 della legge 11 marzo 1904, n. 140.
» n. 109. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
» n. 116. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
» n. 117. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Gabelle).
Capitolo n. 119. Pagamento ai Ministeri della Guerra e della Marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare per concorso alle spese di giustizia militare (Idem).
» n. 123. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
» n. 125. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Idem).
» n. 126. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
» n. 127. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
» n. 139. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
» n. 143. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
» n. 144. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
» n. 148. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quello di Roma e Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato *A* alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
» n. 150. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
» n. 151. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo in Roma in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
» n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
» n. 157. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Privative).
» n. 165. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
» n. 166. Aggio d'esazione (Lotto).

Capitolo n. 167. Vincite al lotto.
» n. 174. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza e l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
» n. 175. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
» n. 176. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione, indennità di licenziamento al personale suddetto e contributo dell'Amministrazione, da versarsi, in favore dello stesso personale, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
» n. 180. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
» n. 181. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
» n. 183. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
» n. 184. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.
» n. 190. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai valetudinari ed ammalati, indennizzi per infortunî sul lavoro, concorso di assicurazione e contributo dello Stato alla Cassa sociale di mutuo soccorso per gli operai della salina di Lungro.
» n. 192. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
» n. 194. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali varî per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento o l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
» n. 195. Compra dei sali.
» n. 196. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
» n. 199. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell' agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
» n. 200. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
» n. 201. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all' estero - art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
» n. 205. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisorî dei magazzini stessi.

Capitolo n. 209. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi, a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita, e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
» n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
» n. 213. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
» n. 214. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
» n. 215. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
» n. 216. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto della vendita del chinino, art. 4, lettera *D*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
» n. 217. Sussidî per diminuire le cause della malaria - art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209.
» n. 224. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
» n. 228. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
» n. 230. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).
» n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle Confraternite romane stati indemaniati in eseguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
» n. 233. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle Confraternite romane da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
» n. 234. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
» n. 235. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
» n. 236. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato con l'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
» n. 237. Spese per la gestione delle esattorie.
» n. 249. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
» n. 250. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
» n. 252. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della Pubblica Istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla

vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad Enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.

Capitolo n. 253. Restituzione di depositi per adire agl'incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

» n. 254. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382.

» n. 256. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

» n. 257. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» n. 258. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).

» n. 259. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).

» n. 260. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Comune di Napoli).

» n. 261. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altro (Idem).

» n. 262. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).

» n. 263. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

» n. 264. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

» n. 265. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 serie 3ª e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.

» n. 266. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).

» n 267. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.

» n. 268. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).

» n. 269. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).

» n. 270. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altro (Idem).

» n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).

» n. 272. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

» n. 273. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI.

Capitolo n. 12. Spese postali.

» n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 15. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.

» n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell' art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 28. Spese di giustizia.

» n. 30. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

» n. 32. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, e R. decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 6. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.

» n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.

» n. 8 Spese postali.

» n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 40. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali dall'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 8. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

» n. 15. Spese di liti.

» n. 16. Spese postali.

» n. 19. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

» n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

» n. 101. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).

» n 208. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizi scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).

» n. 209. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifizi esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

» n. 210. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifizi destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge ob-

bligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

Capitolo n. 262. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari, rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche provincie.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 22. Spese di posta.
» n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 30. Spese di liti.
» n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 54. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
» n. 93. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.
» n. 151. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (legge 14 luglio 1887, n. 4791 e 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2).
» n. 152. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri Enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (legge 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 10. Spese postali.
» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 15. Spese di liti.
» n. 16. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 18. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 34. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
» n. 61. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

Capitolo n. 67. Quote a carico dello Stato italiano, delle spese riguardanti l'Ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la Delegazione italo-svizzera per il Sempione — (Leggi 15 dicembre 1892, n. 710 e 21 gennaio 1904, n. 15).
» n. 69. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Capitolo n. 15. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
» n. 16. Spese di liti.
» n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 26. Spese postali.
» n. 27. Bollo straordinario di cambiali.
» n. 37. Quote spettanti alle Società esercenti ferrovie o tramvie per il trasporto delle corrispondenze, e dei pacchi - Trasporto in ferrovia di corrispondenze non contenute nei compartimenti gratuiti assegnati dalle convenzioni - Rimborso di spese di trasbordo nei casi di interruzioni di linea - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
» n. 38. Quote spettanti alla Navigazione generale italiana ed alle altre Società di navigazione per il trasporto dei pacchi
» n. 39. Trasporto della Valigia australiana ed indiana.
» n. 40. Trasporto in ferrovia di stampe e di materiale per il servizio delle poste.
» n. 41. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
» n. 44. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 1ª classe, alle collettorie, ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del Regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
» n. 45. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
» n. 46. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione delle poste ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
» n. 47. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione delle poste per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi. Rimborsi per pacchi smarriti, guasti o deficienti.
» n. 48. Rimborsi eventuali per perdite o frodi nel servizio dei vaglia.
» n. 49. Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi nel servizio dei risparmi.
» n. 50. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe. Rimborsi dovuti di somme pagate all'amministrazione.
» n. 51. Diritti doganali per i piombi ed i lasciapassare dei pacchi postali interni spediti per via di mare; per le bollette di cauzione dei pacchi esteri in transito e per le bollette di uscita dei pacchi esportati, per i bolli ed i piombi apposti ai carri della Valigia delle Indie, tasso speciale per oggetti d'arte esportati all'estero.
» n. 53. Retribuzione ai fattorini telegrafici.

Capitolo n. 60. Impianti ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
» n. 68. Crediti di Amministrazioni estere. Cambio per l'acquisto dell'oro.
» n. 69. Rimborsi e bonificazioni diverse.
» n. 82. Rimborso al Ministero del Tesoro per la spesa occorrente per la carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, cartoncini per cartoline postali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione per pacchi postali; cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi, di dichiarazioni di conferma, ecc.
» n. 84. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 89. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Regi decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 5. Spese postali.
» n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 14. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 26. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'Erario.
» n. 41. Spese di giustizia penale militare.
» n. 44. Spese di liti e per risarcimenti di danni.
» n. 45. Premî periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 8. Spese postali.
» n. 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per ufficiali ed impiegati.
» n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 14. Spese di liti.
» n. 25. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 34. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.

Capitolo n. 35. Compensi di costruzione e premî di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di dette leggi.
» n. 45. Corpo Reale equipaggi - Premî, soprassoldi e gratificazioni di rafferma.
» n. 69. Spese di giustizia.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 5. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale.
» n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
» n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
» n. 15. Spese di posta per corrispondenze e per la spedizione del bollettino ufficiale del Ministero.
» n. 17. Spese per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero.
» n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
» n. 24. Spese di liti.
» n. 28. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
» n. 37. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche d'agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spesa per l'azienda.
» n. 48 *bis*. Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 130) e della *Mosca olearia*.
» n. 107. Pubblicazione del bollettino delle società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
» n. 109. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
» n. 125. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col R. decreto 7 novembre 1890. n. 7249 (serie 3ª).
» n. 129. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.
» n. 132. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro e delle denunzie di esercizio (legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli).
» n. 143. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Capitolo n. 145. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397.
» n. 147. Spese per impedire la diffusione della *philloxera vastatrix*.
» n. 148. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
» n. 154. Bonificamento agrario dell'Agro Romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3ª, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
» n. 155. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
» n. 172. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro Romano indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del Tesoro
CARCANO.

Elenco B

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'articolo 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO.

Capitolo n. 84. Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificamento.
» n. 85. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorarî agli avvocati, ai causidici, ed altre simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 45. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
» n. 46. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato *G*, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
» n. 53. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessorî (Idem).
» n. 55. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
» n. 57. Restituzioni e rimborsi (Idem).
» n. 58. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).

Capitolo n. 59. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Demanio).
» n. 71. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).
» n. 72. Spese di coazioni e di liti (Idem).
» n. 73. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
» n. 78. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 79. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
» n. 80. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
» n. 81. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
» n. 91. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
» n. 93. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
» n. 94. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
» n. 95. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
» n. 96. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
» n. 97. Restituzioni e rimborsi (Idem).
» n. 101. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
» n. 102. Personale degli ispettori, sotto ispettori, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
» n. 103. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 1 della legge 19 giugno 1902, n. 186.
» n. 104. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altro per la guardia di finanza.
» n. 105. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
» n. 107. Premî e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
» n. 108. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
» n. 109. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
» n. 110. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
» n. 111. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.

Capitolo n. 116. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Gabelle).

» n. 117. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre compreso fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).

» n. 125. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.

» n. 126. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.

» n. 127. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

» n. 139. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

» n. 143. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

» n. 144. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.

» n. 155. Premî e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).

» n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessorî (Privative).

» n. 157. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'Erario (Idem).

» n. 174. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale da previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 176. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributo dell'amministrazione, da versarsi in favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

» n. 181. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizie dei tabacchi.

Capitolo n. 184. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle agenzie delle coltivazioni.

» n. 192. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa pel trasporto dei sali.

» n. 199. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.

» n. 200. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.

» n. 201. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

» n. 205. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisorî dei magazzini stessi.

» n. 208. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.

» n. 209. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.

» n. 211. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).

» n. 215. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privativee ai farmacisti, medici e rivenditori.

» n. 224. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debito morosi di imposte, e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.

» n. 228. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

» n. 230. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Idem).

» n. 232. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esecuguimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.

» n. 234. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

» n. 236. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato con l'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).

» n. 253. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 257. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

» n. 258. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).

» n. 259. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).

» n. 260. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).

» n. 261. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).

» n. 262. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).

» n. 263. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

» n. 266. Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma).

» n. 267. Personale per la riscossione dal dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.

» n. 268. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).

» n. 269. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).

» n. 270. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).

» n. 271. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (Idem).

» n. 272. Restituzione dei diritti indebitamente esatti (Idem).

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro del tesoro
CARCANO.

Il Numero 183 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

STATO DI PREVISIONE *della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906.*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906
Numero	Denominazione	
	TITOLO I.	
	Spesa ordinaria	
	CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali.	
1.	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,008,754 98
2.	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	99,850 —
3.	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse)	97,810 —
4.	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,200 —
5.	Spese per la copiatura a cottimo	30,500 —
6.	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	20,500 —
7.	Ministero - Spese d'ufficio	137,900 —
8.	Ministero - Fitto di locali per Uffici dell'amministrazione centrale (Spese fisse)	14,600 —
9.	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	24,000 —
10.	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	553,391 55
11.	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	51,500 —
12.	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	32,000 —
13.	Consiglio di Stato - Fitto dei locali (Spese fisse)	25,000 —
14.	Funzioni pubbliche e feste governative	50,000 —
15.	Medaglie, diplomi e sussidî per atti di valore civile	5,000 —
16.	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,100 —
17.	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,070 —
18.	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313)	10,830 —
19.	Indennità di traslocamento agli impiegati	235,000 —
20.	Ispezioni e missioni amministrative	615,000 —
21.	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	11,500 —
22.	Spese di posta (Spesa d'ordine)	12,000 —
23.	Spese di stampa	110,050 —
24.	Provvista di carta e di oggetti varî di cancelleria	32,700 —
25.	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
26.	Compensi e gratificazioni al personale dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari	12,190 —
27.	Sussidî ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato	25,000 —

28. Sussidî ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione dell'interno, e loro famiglie	40,000 —
29. Acquisti di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	200 —
30. Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . .	3,000 —
31. Spese casuali	80,000 —
	3,368,646 53

Debito vitalizio.

32. Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . .	7,600,000 —
33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	117,000 —
	7,717,000 —

Spese per gli archivi di Stato.

34. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) .	609,365 03
35. Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . .	11,792 —
36. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezioni agli Archivi di Stato	65,000 —
37. Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	20,245 63
38. Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato	80,000 —
	786,402 66

Spese per l'Amministrazione provinciale.

39. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	7,538,479 87
40. Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	39,617 50
41. Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse)	278,000 —
42. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse)	554,845 29
43. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	8,249 71
44. Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse)	82,970 —
45. Gratificazioni e compensi agli impiegati del-dell'Amministrazione provinciale per lavori straordinari	16,000 —
46. *Gazzetta ufficiale* del Regno - Personale (Spese fisse)	26,720 —
47. *Gazzetta Ufficiale* del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,300 —
48. *Gazzetta ufficiale* del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di stampa e di posta	232,400 —
49. *Gazzetta ufficiale* del Regno e foglio degli annunzi nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie	600 —
50. Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunzi nelle provincie. . . .	25,000 —
	8,806,182 37

Spese per la pubblica beneficenza.

51. Sussidi diversi di pubblica beneficenza e] alle istituzioni dei ciechi	230,000 —
52. Spese di spedalità e simili	30,000 —
53. Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	73,460 —
54. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24) (Spesa d'ordine) . .	700,000 —
55. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore . . .	50,000 —
56. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento	30,000 —
	1,113,460 —

Spese per la sanità pubblica.

57. Medici provinciali - Personale (Spese fisse)	237,612 46
58. Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Idem)	1,370 —
59. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	298,990 —
60. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidî ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc. .	225,350 —
61. Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 —
62. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della Sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e i Consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	40,000 —
63. Laboratorî della sanità pubblica - Personale - (Spese fisse)	72,190 —
64. Laboratorî della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma - (Spese fisse)	7,950 —
65. Spese pel funzionamento dei laboratorî della sanità pubblica	40,000 —
66. Sussidî per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto e preparazione del materiale profilattico.	120,000 —
67. Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica, che non possano imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica .	20,000 —
68. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio	

in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica	2,000 —
69. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	43,000 —
70. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	30,000 —
71. Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie	10,000 —
72. Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie per le stazioni sanitarie	70,000 —
73. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	94,350 —
74. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse)	150,000 —
75. Spesa, assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zooiatrica	80,000 —
76. Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidî, esperimenti e ricerche varie	21,000 —
77. Sussidî per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali	91,000 —
78. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	44,000 —
79. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	1,000 —
80. Spese di assegni per la visita veterinaria nei porti	15,000 —
81. Sussidî ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra	100,000 —
82. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	50,000 —
	1,925,162 46

Spese per la sicurezza pubblica.

83. Servizio segreto	1,000,000 —
84. Funzionari ed impiegati di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)	5,668,078 31
85. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	41,430 —
86. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse)	217,700 —
87. Guardie di città - Personale (Spese fisse)	12,652,482 50
88. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,800 —
89. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città	480,000 —
90. Gratificazioni agli impiegati, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre Amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. - Premî per arresto di latitanti e per sequestro d'armi	95,000 —
91. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	20,000 —
92. Sussidî ai funzionarî, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	34,000 —
93. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
94. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	43,254 —
95. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza	15,000 —
96. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	34,500 —
97. Personale incaricato per l'istruzione e pel servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,800 —
98. Gratificazioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città	15,000 —
99. Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (legge 14 luglio 1898, n. 335)	5,280 —
100. Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	8,000 —
101. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città	67,675 50
102. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse)	84,170 —
103. Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città	29,000 —
104. Abbuonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse)	64,000 —
105. Gratificazioni e compensi ai RR. carabinieri	30,000 —
106. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i RR. carabinieri	90,000 —
107. Spese di cancelleria pei RR. carabinieri (Spese fisse)	7,100 —
108. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	450,000 —
109. Repressione del malandrinaggio, estradizione d'imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 —
110. Contributo al Ministero della guerra per aumento della forza organica dell'Arma dei RR. carabinieri, concessioni di nuove rafferme con premio e di soprassoldi ai militari dell'Arma stessa e per la spesa occorrente alla legione di Palermo incaricata del servizio già disimpegnato dalle guardie di sicurezza pubblica a cavallo	4,686,265 60

111. Manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei RR. carabinieri . 50,000 —

27,044,535 91

Spese per l'Amministrazione delle carceri.

112. Carceri - Personale di direzione, d'amministrazione e tecnico (Spese fisse) . . . 1,222,591 60

113. Personale di direzione, d'amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . . . 13,195 —

114. Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi (Spese fisse) . . 309,000 —

115. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri 6,279,013 51

116. Indennità in mancanza dell'alloggio in natura, agli ispettori generali di 2ª classe, direttori e funzionanti da direttori e funzionanti da direttori o indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse) . . . . . 41,000 —

117. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerarî - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica . . . . 76,400 —

118. Premî d'ingaggio agli agenti carcerarî . 125,000 —

119. Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerarî . . . . 7,200 —

120. Spese di viaggio agli agenti carcerarî . 40,000 —

121. Compensi, rimunerazioni, sussidî e gratificazioni straordinarie al personale carcerario - Compensi al personale di altre Amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione carceraria e dell'Amministrazione del fondo dei detenuti, depositato alla Cassa depositi e prestiti . . 65,000 —

122. Carceri - Spese per esami e studî preparatorî . . . . 10,000 —

123. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie . . . 11,536,000 —

124. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri . . . 1,000,000 —

125. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agl'inservienti liberi, agli assistenti-farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri . . 100,000 —

126. Mantenimento nei riformatorî dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio . 1,431,120 —

127. Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio . . . 864,980 —

128. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie . . . . . 1,310,000 —

129. Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie . 10,000 —

130. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . 170,000 —

131. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . 3,000,000 —

132. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e gratificazioni straordinarie . . . . 600,000 —

133 Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie . . . . 150,000 —

134. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni . . . . . . 185,000 —

135. Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza . . 11,000 —

136. Fitto di locali per le carceri (Spese fisse) . 130,000 —

137. Manutenzione dei fabbricati carcerarî . . 540,000 —

138. Manutenzione dei fabbricati carcerarî - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerarî, indennità per trasferte o per servizi straordinarî . . . . 27,000 —

139. Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerarî, approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260) . . . 6,000 —

140. Sussidî alle Società di patronato . . . 13,300 —

141. Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'Amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335) . . 47,000 —

29,352,800 11

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.

142. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . . 1,000 —

143. Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . 32,000 —

144. Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici . . . . . . 200,000 —

145. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidî ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7) . . . . . 525,000 —

146. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidî ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7). . . . 175,000 —

147. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8). . . . 68,093 12

148. Costruzione di locali per l'impianto del servizio di pubblica sicurezza e di polizia sanitaria nella stazione internazionale di Domodossola (Spesa ripartita - legge 8 luglio 1903, n. 310) 183,333 34

1,184,426 46

Spese per gli Archivi di Stato.

149. Lavori per evitare gli incendi negli Archivi di Stato (Spesa ripartita - Legge 8 luglio 1904, n. 363) . . . . 50,000 —

Spese per la pubblica beneficenza.

150. Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	9,910 —

Spese per la sanità pubblica.

151. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (leggi 14 luglio 1887, n. 4791 e 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2) (Spesa obbligatoria)	186,000 —
152. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiansi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (leggi 8 febbraio 1900, n. 50, e 28 dicembre 1902, n. 566 (Spesa obbligatoria)	80,000 —
153. Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al Comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615 . . .	26,687 28
154. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Scansano (legge 20 luglio 1897, n. 321). . . .	3,032 28
155. Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa dei depositi e prestiti al Comune di Comacchio (legge 23 agosto 1900, n. 315)	9,938 64
	305,658 20

Spese per la sicurezza pubblica.

156. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai RR. carabinieri	700 000 —
157. Carabinieri richiamati o trattenuti sotto le armi in più della forza bilanciata. . .	1,000,000 —
	1,700,000 —

Spese per l'Amministrazione delle carceri.

158. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerarî (articoli 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31). .	512,000 —
159. Stabilimenti carcerarî diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti . . .	10,000 —
	522,000 —

Spese diverse.

160. Compenso per i danni derivanti al Comune di Scansano dall'abolizione della estatatura, disposto con la legge 20 luglio 1897, n 321 (legge 28 febbraio 1903, n. 61) . .	20,000 —

CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro.

161. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative .	1,611,969 09

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	3,368,646 53
Debito vitalizio	7,717,000 —
Archivi di Stato	786,402 66
Amministrazione provinciale	8,806,182 37
Pubblica beneficenza	1,113,400 —
Sanità pubblica	1,925,162 46
Sicurezza pubblica	27,044,535 91
Amministrazione delle carceri	29,352,800 11
Totale della categoria I della parte ordinaria	80,114,190 04

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali.	1,184,426 46
Archivi di Stato	50,000 —
Pubblica beneficenza	9,910 —
Sanità pubblica	305,658 20
Sicurezza pubblica	1,700,000 —
Amministrazione delle carceri	522,000 —
Spese diverse.	20,000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	3,791,994 66
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	83,906,184 70
CATEGORIA QUARTA. — Partite di giro .	1,611,969 09

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	83,906,184 70
Categoria IV. — Partite di giro	1,611,969 09
Totale generale . . .	85,518,153 79

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO

Il numero **193** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 della legge 12 luglio 1894, n. 318 e 5 della legge 27 giugno 1897, n. 228;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Ritenuto che, pel fondo di riserva relativo agli aumenti di liquidazione, a transazioni di vertenze e ad

interessi, nonchè ad altre maggiori spese impreviste per le ferrovie complementari e per i titoli di spesa descritti nella tabella annessa alla succitata legge 12 luglio 1894, fu approvata la somma di L. 28,555,128 che, colla aggiunta di L. 6,500,000, delle quali fu autorizzata la spesa colla successiva legge 30 giugno 1896, n. 251, fu elevata alla complessiva somma di L. 35,055,128 interamente stanziata a tutto l' esercizio finanziario 1896-97 ;

Che per gli anzidetti titoli di spesa e per ogni altra spesa dipendente da contestazioni relative alla azienda ferroviaria, in aumento al succitato fondo di L. 35,055,128, negli esercizi finanziari dal 1897-98 al 1900-901 inclusivi, fu stanziata l'ulteriore somma di L. 6,064,371 in base all'autorizzazione di cui al n. 11 della tabella allegata alla succitata legge 27 giugno 1897, n. 228, dimodochè il fondo di riserva in parola si elevò a complessive L. 41,119,499 ;

Che con Nostri precedenti decreti furono autorizzati trentanove prelevamenti dall'anzidetto fondo di riserva per l'ammontare complessivo di L. 36,072,539.66 imputabili per L. 32,229,051.60 alle L. 35,055,128 stanziate in base alla spesa autorizzata dalle succitate leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e per L. 3,843,488.06 alle L. 6,064,371 stanziate in base alla autorizzazione della successiva legge 27 giugno 1897 dianzi citata ;

Che a mente delle disposizioni della legge 3 marzo 1904, n. 66, coi residui delle suesposte L. 35,055,128 (« Capitolo 364 bilancio lavori pubblici esercizio finanziario 1904-905 ») furono altresì pagate L. 167,550 e L. 345,100, ed in complesso L. 512,650, rispettivamente mediante i mandati 18 maggio 1904, n. 1 e 21 ottobre 1904, n. 1, commutati in quietanza di entrata con assegnazione ai capitoli 106-*bis* e 103-*bis* del bilancio dell'entrata degli esercizi finanziari 1903-04 e 1904-05 ;

Che conseguentemente del fondo di riserva in parola sono tuttora disponibili L. 4,534,309.34 delle quali L. 2,313,426.40 costituenti i residui della complessiva spesa di L. 35,055,128 stanziata in base alle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e L. 2,220,882.94 rappresentanti i residui della somma di L. 6,064,371 stanziate in base alla autorizzazione della legge 27 giugno 1897 ;

Ritenuto che fra i titoli di spesa a favore dei quali può disporsi del fondo di riserva autorizzato colle anzidette leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 è compreso quello indicato al capitolo 361 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario 1904-905 (« Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie – Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato ») ;

Che per far fronte alle spese del citato capitolo del bilancio occorre di autorizzare dallo anzidetto fondo di riserva il prelevamento di L. 350,000, imputandolo alle sopra esposte L. 2,313,426.40 costituenti i residui della somma stanziata in base alle autorizzazioni delle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 ;

Che il prelevamento in parola di L. 350,000 deve portarsi in aumento, in conto residui, al succitato capitolo 361 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, esercizio finanziario 1904-905 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese relative alle costruzioni ferroviarie approvate colle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251 e 27 giugno 1897, n. 228 (« Capitolo 364 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, esercizio finanziario 1904-905 ») è autorizzato un quarantesimo prelevamento di lire trecentocinquantamila (L. 350,000) da imputarsi ai residui delle lire 35,055,128 stanziate in base alle succitate leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896, n. 251 e da portarsi in aumento ai residui dell'esercizio 1904-905 del capitolo 361 dei citati bilancio ed esercizio (« Assegni al personale temporaneamente addetto al servizio delle costruzioni ferroviarie – Indennità e sussidi eventuali e continuativi al personale stesso in servizio o licenziato »).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

C. FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli :* C. FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 294 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 276 della legge 20 marzo 1865, n. 248 ;

Visto l'art. 1 del R. decreto 5 agosto 1869, n. 5211 ;

Vista la legge 22 marzo 1885, n. 3011 (serie 3ª), relativa alla concessione di strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna ;

Visto il R. decreto 1° agosto 1886, n. 4041 (serie 3ª) che approva il contratto 28 luglio 1886 per la concessione della costruzione e dell' esercizio di dette ferrovie ;

Visto l'art. 41 del capitolato d'oneri annesso al precitato R. decreto ;

Ritenuta l'opportunità di modificare, per la migliore attuazione del servizio cumulativo interno dell'isola, le tariffe e condizioni per i trasporti attualmente in vigore sulle linee delle ferrovie secondarie della Sarde-

gna, nel senso di renderle in massima conformi a quelle in vigore per le linee della Compagnia Reale delle ferrovie sarde;

Vista la proposta presentata dalla Società delle ferrovie secondarie della Sardegna, in data 28 novembre 1904 per alcune varianti nelle attuali tariffe e condizioni dei trasporti sulle ferrovie anzidette, le quali varianti portano nel complesso una compensazione, con tendenza a favorire il pubblico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla *proposta* dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attuali tariffe e condizioni per i trasporti sulle strade ferrate secondarie della Sardegna sono abrogate e sostituite, a decorrere dal 31 gennaio 1905, da quelle comprese nell'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1905.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
MAIORANA.
L. LUZZATTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RONCHETTI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro della guerra:

N. CVIII. (Dato a Roma, l'11 maggio 1905), col quale viene dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un campo di tiro a segno in Casale Monferrato.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 30 aprile 1905, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Artena (Roma).*

SIRE!

Da parecchio tempo l'Amministrazione comunale di Artena ha richiamato l'attenzione speciale della Prefettura a causa dei numerosi reclami e della costante inosservanza della legge.

Già nel luglio del 1903, in seguito alle dimissioni di 6 consiglieri, fu disposto un'inchiesta la quale accertò che i servizi procedevano male, che il sindaco titolare era quasi sempre assente dal Comune e ne trascurava gl'interessi, lasciando la direzione dell'azienda ad un assessore delegato, il quale s'ingeriva nel maneggio del pubblico denaro ed aveva accentrato nelle sue mani tutti gli affari per favorire quelli che a lui erano uniti da vincoli di parentela e di partito.

I risultati dell'inchiesta furono comunicati agli amministratori con invito a rimuovere le irregolarità accertate, ma essi, non ostante i ripetuti eccitamenti, poco o nulla fecero per rimuoverle, ed in seguito a nuove denuncie il prefetto dovette ordinare una nuova ispezione, la quale constatò che l'Amministrazione comunale continuava a procedere irregolarmente.

Ed invero si è riscontrato che l'assessore delegato seguitava ad usare ed abusare nel modo il più largo del pubblico danaro per spese di viaggi, nei quali l'interesse dell'Amministrazione è affatto estranea; che mentre il Comune ha delle passività alle quali non sa come far fronte, gli Amministratori continuano ad ordinare spese non necessarie e di lusso, e spesso anche prendono impegni ed erogano somme senza regolari deliberazioni.

Inoltre si autorizzano lavori con preventivi irrisorî, di fronte alle spese che effettivamente occorrono; si fanno delle concessioni che poi vengono revocate per ragioni di partito o per puntigli: si dispongono lavori murari e poi se ne ordina la demolizione.

Nè meno scorretto è il procedimento seguito per taluni appalti, i quali si ha ragione di ritenere che siano stati assunti dagli stessi amminitratori e dai loro parenti per interposte persone.

Dimostratisi ormai insufficienti i mezzi ordinari per ricondurre il municipio di Artena a regolare funzionamento, reputo quindi doveroso sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Artena, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Alfonso Persico è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. FORTIS.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: nn. 1,297,046 - 1,248,463 - 1,177,313 - 1,051,839 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 105 - 450 - 100 - 145 al nome di Dolpino *Tecla* di Federico, nubile, domiciliata in Napoli,

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Delpino *Giuseppina* di Federico, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 25 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,337,691, 1,337,692, 1,337,693 e 14,111 del cons. 3.50 0[0 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 3250, 5500, 4400, 3682 al nome di Siccardi *Emma* fu Giovambatta, nubile, domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Siccardi *Rosa Emma*, ecc., ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 25 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 12,091 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15, al nome di *Gregory* Gregorio di *Angelo*, domiciliato in Foligno, vincolata per cauzione del titolare quale aiutante postale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gregori Gregorio di *Filippo*, ecc., il resto come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Cirinà Giuseppe di Gaetano ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 273 ordinale, n. 171 di protocollo e n. 2194 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Messina, in data 17 febbraio 1905, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 5, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1905.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Cirinà Giuseppe di Gaetano il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 25 maggio 1905.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 maggio, in lire 100.00.

AVVERTENZA

La media del cambio odierno essendo di L. 99.98 e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 26 occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato Generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

25 maggio 1905.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	106,42 32	104,42 32	104,82 08
4 % *netto*	106,24 58	104,24 58	104,61 34
3 ½ % *netto*	103,86 87	102,11 87	102,46 79
3 % *lordo.*	74,40 —	73.20 —	74 03 92

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

In esecuzione del R. decreto 1 agosto 1889, n. 6325, è aperto il concorso pel conferimento di posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali qui sotto indicati:

Convitto nazionale di Aquila, un posto semigratuito;
Convitto nazionale di Arpino, due posti semigratuiti;
Convitto nazionale di Bari, un posto gratuito;
Convitto nazionale di Cagliari, un posto semigratuito;
Convitto nazionale di Monteleone, un posto semigratuito;
Convitto nazionale di Novara, un posto semigratuito;
Convitto nazionale di Teramo, un posto semigratuito.

Il concorso è per titoli.

I giovani che vogliono prendervi parte dovranno non più tardi del 30 giugno p. v., inviare al Ministero, per mezzo della presidenza del Consiglio provinciale scolastico della provincia in cui risiedono una regolare domanda, accompagnata dai documenti qui sotto indicati:

a) attestato di essere figli od orfani d'insegnanti di scuole secondarie, i quali abbiano esercitato, o esercitino l'ufficio in isti-

tuti governativi; oppure figli od orfani di impiegati dei convitti nazionali, che abbiano nomina regia o ministeriale:

b) fede di nascita da cui risulti che il giovane, a tutto il mese di settembre dell'anno in corso, abbia non meno di sei anni compiuti di età, nè più di dodici;

c) attestato di vaccinazione;

d) attestato di sana costituzione fisica;

e) attestato di buona indole e disposizione agli studi, rilasciato dal direttore della scuola, o se l'aspirante non è alunno di scuola pubblica, dal sindaco;

f) attestato del sindaco sulle condizioni economiche della famiglia, con indicazione del numero delle persone che la compongono e delle imposte che essa paga annualmente allo Stato, alla Provincia, al Comune;

g) dichiarazione dei genitori, o di chi ne tiene legalmente le veci, che il giovane si trova in grado di fare all'amministrazione del convitto il deposito prescritto dal regolamento interno da rinnovarsi ogni volta che occorra, per le spese personali ed accessorie, ed ottenendo un posto semigratuito di pagare all'Istituto annualmente la differenza dell'ammontare della retta.

Fra i giovani che saranno dichiarati eleggibili dalla Commissione nominata dal Ministero a sensi dell'art. 3 del R. decreto 1° agosto 1889, si darà la preferenza, pel conferimento dei posti vacanti, tenuto conto della relativa condizione economica dei candidati o delle loro famiglie:

1. agli orfani di padre e madre;
2. agli orfani di un solo genitore;
3. ai figli degli ufficiali resi inabili per età o per salute al lavoro, o a quelli giudicati per altre ragioni di famiglia meritevoli di speciale considerazione;
4. ai figli degli ufficiali che nell'esercizio del loro magistero si segnalarono nell'istruzione ed educazione dei giovani.

I vincitori del concorso godranno il posto nel Convitto nazionale fino al termine degli studi secondari, a condizione che tengano sempre buona condotta, diano prove costanti di applicazione e profitto, e superino lodevolmente i prescritti esami annuali sia di promozione, sia di licenza.

Non si terrà conto delle istanze presentate dopo trascorso il 30 giugno p. v. non corredate di tutti i documenti richiesti.

Il Ministero si riserba, sulle proposte della detta Commissione, di assegnare i posti vacanti nei singoli convitti.

Coloro che rifiuteranno il posto gratuito o semigratuito loro offerto perderanno ogni diritto rispetto al presente concorso.

I posti di risulta saranno conferiti *ad annum* ai sensi delle disposizioni dell'art. 83 del regolamento 18 dicembre 1898, sui convitti nazionali.

Roma, 23 maggio 1905.

Il ministro
L. BIANCHI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Giovedì, 25 maggio 1905

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.5.

PRESIDENTE, sospende la seduta per dieci minuti deplorando la scarsezza dei deputati presenti. (Bravo).

CIRMENI, segretario, legge, al riprendersi della seduta, il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri.

DE FELICE-GIUFFRIDA, dichiara che, essendo stato impedito, per indisposizione, di trovarsi ieri presente in principio di seduta, non potè replicare alla risposta data dal sottosegretario di Stato alla sua interrogazione.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa dichiarazione.

(Il processo verbale è approvato).

(Scambio di apostrofi tra i deputati De Felice-Giuffrida e Santini. Il presidente li richiama all'ordine).

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Suardi, Pompilj, D'Alife, Sola, Giuliani, Matteucci e Monti-Guarnieri.

(Sono concessi).

Comunica i ringraziamenti della Deputazione provinciale di Venezia e dell'Ateneo veneto per le onoranze rese al compianto ex-deputato Pascolato.

Dichiara convalidata l'elezione dell'on. Giusto Calvi nel collegio di Valenza.

(Continuando i deputati De Felice-Giuffrida e Santini a scambiarsi invettive, il presidente li richiama nuovamente all'ordine).

Interrogazioni.

SPINGARDI, sottosegretario di Stato per la guerra, risponde alla interrogazione del deputato Santini « intorno alla mancata presentazione dell'organico degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale ».

Il ministro ha già cominciato a provvedere al personale del suo Ministero e presenterà tra breve un disegno di legge per il riordinamento ed il miglioramento del personale, sì d'ordine che di concetto, del Ministero stesso.

SANTINI comprende che il collegamento del personale d'ordine a quello di concetto abbia potuto produrre un indugio, ma osserva che il differimento è già stato soverchio e raccomanda quindi al ministro di provvedere prima che la Camera prenda le vacanze ai modesti ma degnissimi impiegati d'ordine.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'interrogazione che il deputato Scaglione rivolge ai ministri dell'interno e d'agricoltura e commercio « per sapere se intendano dichiarare porto d'imbarco per gli emigranti quello di Reggio-Calabria, secondando così pure i voti di quella rappresentanza provinciale ». Il voto del Consiglio provinciale di Reggio-Calabria è stato sottoposto al Ministero degli esteri.

DEL BALZO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, si rimette alla dichiarazione del collega dell'interno.

SCAGLIONE ringrazia confidando che il ministro degli esteri terrà conto del numero notevolissimo degli abitanti della provincia di Reggio che emigrano in America.

MARSENGO-BASTIA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'interrogazione dei deputati Costa, Cabrini, Turati e Aroldi « sulla proibizione di una conferenza elettorale, che doveva aver luogo in Albano il 20 corrente ».

Ragionevoli timori che la conferenza potesse dar luogo a disordini indussero il delegato di pubblica sicurezza ad impedire la conferenza che volevasi tenere la sera del 20 corrente in Albano.

COSTA, nota che consimili conferenze si tennero di sera in molti luoghi ed anche ad Albano senza che esse abbiano dato luogo ad inconvenienti; ed è doloroso che siasi impedita una riunione soltanto perchè diretta a combattere i clericali.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Gaetani di Laurenzana che interroga « per sapere se può rassicurare le popolazioni interessate perchè presto terminino gli studi e si ordini l'appalto per il nuovo ponte interprovinciale Caserta-Benevento ».

Siccome il progetto risaliva al 1893, il Ministero, quando la legge 30 giugno 1904 autorizzò la spesa di L. 520 mila, credette opportuno ordinarne la revisione per le eventualità di condizioni nuove sopravvenute.

La revisione fu dimostrata utile in fatto per le modificazioni verificatesi nel frattempo nelle condizioni dei luoghi, a cagione di frane.

Il breve indugio derivante dal riesame sarà ampiamente compensato dalla perfetta solidità e dalla sicurezza dell'opera alla quale si darà mano colla maggiore sollecitudine.

GAETANI DI LAURENZANA, confida nel mantenimento della promessa, trattandosi di un'opera lungamente attesa da quelle popolazioni.

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde al deputato Gaetani di Laurenzana che interroga « sul perchè si ritarda l'appalto del secondo tronco Vallo-Paterno-Castello d'Alife, della strada interprovinciale Caserta-Benevento ».

Premessa la storia della costruzione dei due tronchi della strada n. 76, osserva che, dovendosi eseguire una parte del lavoro a sezione sagomata a mezzo di galleria, a causa della sede ripida e rocciosa, il Genio civile ha desiderato venisse interpellato anche un ingegnere geologo; questi vi si recherà il 28 corrente e appena si avrà il voto favorevole di questa Commissione tecnica, opportunamente delegata stante la assoluta eccezionalità del caso, sarà provveduto per la esecuzione e, cioè, sarà bandito l'appalto.

GAETANI DI LAURENZANA osserva che gli studi geologici avrebbero potuto essere fatti fino da due anni fa; confida ad ogni modo che si guadagnerà il tempo perduto,

ROSSI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'interrogazione dei deputati Romussi e Turati, « sulla convenzione concordata tra i Ministeri dell'istruzione pubblica e del tesoro e i rappresentanti del comune, della provincia e dell'ospedale di Milano per il Policlinico istituito in quella città ».

Esposti i precedenti della questone, dichiara che è indispensabile provvedere per legge e che, previi opportuni accordi col Ministero del tesoro, verrà presentato il relativo disegno di legge.

ROMUSSI deplora il ritardo nell'adempimento della promessa perchè non si attende che l'approvazione del Governo per l'attuazione della benefica e provvida istituzione alla quale lo Stato concorrerà in minima parte.

ROSSI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'interrogazione del deputato Romussi, « intorno alla condizione dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano ».

Per quanto concerne le riparazioni edilizie si vedrà di distribuire le spese nei bilanci futuri; si vedrà pure di provvedere perchè la dotazione delle Biblioteche sia adeguata alla necessità.

Allo stato delle cose non si possono introdurre gli altri insegnamenti desiderati.

Fu poi aperto il concorso per due professori straordinari, ma non si può provvedere al terzo, la spesa relativa essendo assorbita da due inservienti.

ROMUSSI, dimostrando le molteplici deficienze di insegnamenti e di mezzi dell'Accademia di Milano, esorta il ministro a portarla alla pari degli Istituti congeneri; in modo che possa rispondere con dignità alla sua alta missione.

Presentazione di disegni di legge.

PEDOTTI, ministro della guerra, presenta i seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'organico degli ufficiali veterinari;

Spese per le truppe distaccate in Candia;

Maggiori assegnazioni nel bilancio della guerra per il 1904-905.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE apre la discussione sulla proposta della Giunta sull'elezione contestata del collegio di Monza, di annullare la proclamazione dell'on. Canesi, e, ritenendo nullo il ballottaggio proclamato il 6 novembre 1904 dall'assemblea dei presidenti, proclamare il ballottaggio tra i signori Ernesto Canesi e Oreste Pennati. Nessuno chiedendo di parlare, pone a partito la proposta.

(È approvata).

Svolgimento di una proposta di legge.

FERRI GIACOMO dà ragione di una proposta di legge per l'aggregazione del comune di San Pietro Avellana al mandamento di Carovilli.

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, consente che sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge per maggiori assegnamenti sul bilancio della guerra.

MAJORANA ANGELO, ministro delle finanze, presenta un disegno di legge relativo alla conservazione del catasto, ed altro relativo alla tassa sui velocipedi ed automobili.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti di tesoro per le liquidazioni ferroviarie e per l'esercizio diretto delle reti ferroviarie dello Stato.

COTTAFAVI domanda al ministro del tesoro di precisare bene in quali condizioni si troverà il bilancio in conseguenza di queste liquidazioni, e in quale modo intenda valersi delle molte facoltà consentitegli da questo disegno di legge.

RUBINI dichiara di consentire, nelle sue linee fondamentali, al disegno di legge concordato fra il Governo e le Commissioni, parendogli che esso rappresenti il miglior modo di provvedere alla liquidazione delle gestioni ferroviarie.

Passando poi ad esaminare partitamente il disegno di legge, dimostra come gli istituti di credito possano concorrere all'operazione finanziaria nelle proporzioni stabilite senza venir meno alle esigenze del commercio e senza turbare il credito dello Stato.

Non è, invece, interamente d'accordo nella disposizione con la quale si autorizza il Governo ad attingere alla Cassa depositi e prestiti, pregando il ministro di non valersi di tale facoltà.

Crederebbe utile ridurre il valore dei certificati nominativi speciali; e quanto al rimborso anticipato dei titoli medesimi, propone si stabilisca di poterlo fare con titoli redimibili ad interesse non pari, come è detto nel disegno di legge, ma non superiore a quello dei titoli che si rimborsano.

DE NAVA, dichiara di approvare nel suo complesso il disegno di legge principalmente perchè permette allo Stato di provvedere al debito delle ferrovie col metodo dell'ammortamento; ma appunto per questo domanda se anche i buoni del tesoro che si dovranno emettere saranno via via ammortizzati.

Raccomanda che nel bilancio dell'azienda ferroviaria figurino esattamente tutte le somme da pagare per interessi e per ammortamento.

Dichiara di accettare in massima le disposizioni dell'art. 10, proposte dal ministro, ma chiede che siano bene disciplinate le norme per la riconsegna del materiale mobile e d'esercizio e per la scelta degli arbitri.

CARCANO, ministro del tesoro, risponde a tutte le osservazioni e domande a lui rivolte dai precedenti oratori. Cottafavi, Rubini e De Nava.

Dimostra in quali modi intenda prudentemente valersi delle facoltà che verrebbero conferite al ministro del tesoro per il collocamento dei certificati di debito ferroviario. E a questo proposito enuncia gli accordi preventivi da lui presi con le Società ferroviarie, gli Istituti di emissione e la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, che anche in questa occasione danno efficace ausilio all'Amministrazione del tesoro dello Stato.

Dimostra, rispondendo all'on. Cottafavi, che il disegno di legge non può compromettere in alcuna guisa la solidità del bilancio dello Stato e l'ottima situazione del tesoro.

Risponde ai dubbi sollevati dall'on. Rubini, dando in proposito ampie assicurazioni.

Illustra la portata del disegno di legge e lo scopo delle sue singole disposizioni.

Dichiara che terrà il debito conto delle raccomandazioni dell'on. De Nava.

Conclude pregando la Camera a dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge, che mentre contribuirà grandemente alla soluzione dell'arduo problema ferroviario, non pregiudicherà minimamente nè le condizioni della finanza nè la solidità del tesoro italiano. (Vive approvazioni).

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici, espone i concetti dai quali fu mosso il Governo nel formulare le sue proposte, dichiarando che si mirò a conciliare nelle operazioni di liquidazione e di consegna, con le debite guarentigie, le esigenze della speditezza e dell'economia.

Dà ragione dell'emendamento, proposto dal Governo all'articolo decimo, circa la costituzione delle Commissioni, per la riconsegna delle linee; prega la Commissione parlamentare, che ringrazia vivamente dell'opera sua, di accettarlo, e la Camera di volerlo approvare. (Approvazioni).

PANTANO, relatore, nota che i concetti fondamentali di questo disegno di legge sono stati generalmente approvati. Afferma che esso non turberà il credito del paese, nè pregiudicherà in guisa alcuna il tesoro dello Stato.

Rassicura l'on. Rubini circa i dubbi da lui affacciati. Prende atto delle dichiarazioni fatte dal ministro del tesoro, rispondendo all'on. De Nava.

Non può intanto non rilevare con sentimento e con soddisfazione di italiano, come, ad onta di voci di allarme altra volta non disinteressatamente diffuse, sia oramai unanime il convincimento che l'Italia può affrontare il gravissimo peso dell'esercizio ferroviario di Stato, senza compromettere nè la sua finanza, nè la sua economia. (Vive approvazioni).

Quanto all'emendamento proposto dal Governo all'articolo decimo si rimette a quanto deciderà la Camera, pure osservando che in materia sì delicata non sono mai soverchie le guarentigie.

Conclude compiacendosi di aver potuto oggi riferire, come relatore, su quel riscatto delle nostre ferrovie, che, come deputato, ebbe reiteratamente a propugnare e a reclamare, e per tanto tempo invano. (Vive approvazioni).

CARCANO, ministro del tesoro, rilevando un'osservazione dell'onorevole relatore, assicura che il Governo non ha in nessuna guisa pregiudicato la questione del riscatto delle meridionali.

Dichiara poi che anche la Sicula si è dimostrata disposta a venire a trattative.

PANTANO, relatore, prende atto, con soddisfazione, di queste dichiarazioni.

Presentazione di disegni di legge.

MORELLI-GUALTIEROTTI, ministro delle poste e telegrafi, presenta i seguenti disegni di legge;

Riforma della tariffa postale (Vive approvazioni);

Costruzione di un edifizio per l'amministrazione delle Casse di risparmio postali in piazza Dante;

Modificazioni alla tabella organica del personale di quarta categoria.

Seguito della discussione del disegno di legge per le liquidazioni ferroviarie e l'esercizio di Stato.

LACAVA, presidente della Commissione, espone le ragioni per le quali la Commissione credette di non potersi associare alla proposta fatta dal ministro all'articolo decimo, nella sua primitiva forma.

Nella nuova relazione il dissenso fra Governo e Commissione riducendosi al numero dei componenti delle varie Commissioni di consegna si rimette a quanto la Camera sarà per deliberare.

Propone poi che il titolo della legge sia così modificato:

« Sui provvedimenti di tesoro per le liquidazioni ferroviarie ».

CARCANO, ministro del tesoro, propone invece, che si dica: « Provvedimenti di tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula ».

LACAVA, presidente della Commissione, accetta questa formula.

(È approvata).

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici, riconosce egli pure che il dissenso fra Governo e Commissione relativamente all'articolo decimo riguarda esclusivamente il numero dei membri delle varie Commissioni.

RUBINI sull'art. 1 rilevando un'osservazione dell'on. Pantano esprime l'avviso che nel Parlamento e nel paese i più abbiano non prescelto subito l'esercizio ferroviario di Stato. Vorrebbe poi soppresso il comma *e*) di quest'articolo primo.

CARCANO, ministro del tesoro, espone le ragioni per le quali non può consentire alla soppressione del comma.

PRESIDENTE, avverte essere necessario modificare la dizione dell'ultimo comma di quest'articolo primo.

CARCANO, ministro del tesoro e PANTANO, relatore, riconoscono giusta questa osservazione.

(L'articolo primo è approvato).

CORNAGGIA all'articolo secondo, vorrebbe diversamente disciplinata la emissione dei certificati ammortizzabili.

CARCANO, ministro del tesoro, risponde alle osservazioni dell'on. Cornaggia, e prega la Camera di approvare l'articolo così come è proposto.

(Sono approvati gli articoli secondo e terzo).

RUBINI, all'articolo quarto, vorrebbe meglio chiarito il concetto dell'articolo, che, così come è redatto, potrebbe dar luogo ad equivoci.

CARCANO, ministro del tesoro, dichiara il significato dell'articolo quarto, e prega la Camera di approvarlo senza modificazioni.

(Si approvano gli articoli quarto e quinto).

RUBINI all'art. 6° chiede se la tassa fissa di L. 1.20 sia applicabile a tutte le convenzioni relative a questi certificati.

CARCANO, ministro del tesoro, risponde affermativamente.

(Si approvano gli articoli sesto e settimo).

CARCANO, ministro del tesoro, all'art. 7° propone un emendamento nel senso che invece di interessi pari, si dica « interesse non superiore » conformemente alla proposta fatta dall'on. Rubini.

(Si approva la modificazione. Sono approvati gli articoli ottavo e nono).

DE NAVA all'art. 10° dichiarasi convinto in massima delle ragioni svolte dal ministro per giustificare la nuova redazione da lui proposta; vorrebbe però che fosse detto espressamente che, anche per le linee come pel materiale, le Commissioni dovranno procedere all'accertamento del loro stato.

Vorrebbe poi sapere quali criteri dovranno seguire le Commissioni nei loro lavori, svolgendo in proposito alcune considerazioni e chiedendo al ministro gli opportuni chiarimenti.

GUICCIARDINI, vorrebbe sapere se il Governo ritenga di aver facoltà di addivenire con le Società ad accordi che implichino transazioni. Che se tale facoltà credesse di non avere, converrebbe concedergliela espressamente.

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici, espone all'on. De Nava i criteri secondo i quali dovranno procedere le Commissioni.

Lo prega poi di non insistere nella modificazione proposta, ritenendo l'articolo sufficientemente chiaro.

Dichiara infine all'on. Guicciardini che il Governo ha facoltà di addivenire ad accordi e transazioni, sotto la sua responsabilità, e salve le prerogative del Parlamento.

CARCANO, ministro del tesoro, conferma le dichiarazioni del suo collega, il ministro dei lavori pubblici, pregando la Camera di accogliere la formula proposta.

TEDESCO chiede più precisamente se il Governo sia autorizzato a transigere le vertenze colle Società, senza bisogno dell'approvazione del Parlamento.

FERRARIS C., ministro dei lavori pubblici, non crede opportuno fare dichiarazioni, che potrebbero pregiudicare delicate questioni.

Si limita a ripetere che le prerogative del Parlamento saranno scrupolosamente rispettate.

PANTANO, relatore, notando l'importanza della questione sollevata dagli onorevoli Guicciardini e Tedesco, crede opportuno chiarire se, in caso di transazioni, che trascendano le facoltà ordinarie del potere esecutivo, il Parlamento sarà richiesto per la sua approvazione, oppure il Governo si limiterà a dargli notizia dei fatti compiuti, richiedendo un *bill* d'indennità.

Non crede poi prudente imporre in modo assoluto alle nuove Commissioni di adottare i criterî seguiti nel 1885. Crede più opportuno e più legale dire che le Commissioni dovranno procedere a norma dei capitolati di cui nel secondo comma di questo articolo. Propone in questo senso un emendamento.

PRESIDENTE osserva che questo dibattito avrebbe trovato la sua sede più opportuna nell'articolo primo.

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici, osserva essere logico che gli stessi criteri stabiliti dalle Commissioni del 1885 per le operazioni di consegna del materiale e delle linee, debbano esser seguiti nelle operazioni di consegna.

FORTIS, presidente del Consiglio, rispondendo alla domanda degli onorevoli Guicciardini e Tedesco, dichiara che i criteri per le liquidazioni dovranno essere stabiliti dal Governo, al quale spetta di procedere a queste liquidazioni, sotto la sua responsabilità, e salvo il giudizio del Parlamento.

CARCANO, ministro del tesoro, chiarisce egli pure il concetto e la portata di questo articolo decimo, e prega la Camera di approvarlo così come è stato proposto.

PANTANO, relatore, fa le sue riserve personali circa le dichiarazioni del presidente del Consiglio. Insiste nel suo emendamento, e prega il Governo di accettarlo, tanto più che con esso non si esclude che possano seguirsi i criterî del 1885, se legittimi e buoni.

FERRARIS CARLO, ministro dei lavori pubblici, ripete che il Governo ritiene che debbano seguirsi i criterî del 1885, appunto perchè conformi ai capitolati e alle leggi.

Ad ogni modo, per eliminare la questione, propone che nel penultimo comma di questo articolo si dica semplicemente: « Le Commissioni potranno iniziare i loro lavori prima del luglio 1905 ».

PANTANO, relatore, accetta questa relazione.

(Si approva l'articolo decimo ed ultimo con questa modificazione).

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

GIANTURCO, per fatto personale, rilevando un accenno fatto dall'on. Colajanni, circa la promozione a giudice di un pretore, dichiara che quella promozione fu fatta non da lui, ma dal suo successore. Crede doveroso fare questa dichiarazione per ristabilire la verità dei fatti, senza avere menomamente il pensiero che tale promozione meriti censura alcuna.

COCCO-ORTU, relativamente a questa promozione, dichiara che essa avvenne per anzianità in base a reiterate proposte dei superiori di quel pretore e su parere favorevole della Commissione consultiva, che lo dichiarò promovibile.

Circa un altro fatto allegato dall'on. Colajanni, di una sentenza che sarebbe stata modificata dopo la pubblicazione, dichiara che da indagini fatte gli risultò non sussistere menomamente il fatto che alcuna sentenza sia stata modificata dopo che era stata sottoscritta da tutti i giudici e depositata in cancelleria, e dopo che ne era stata richiesta e rilasciata copia.

DE TILLA ritiene necessario abolire la terza categoria dei consiglieri e sostituti procuratori generali di appello, conformemente al disegno di legge Ronchetti. Segnala poi la necessità di riordinare il Pubblico Ministero, per migliorare questo importante istituto, avvantaggiandone il reclutamento e la carriera, anche qui in conformità del disegno di legge dell'on. Ronchetti.

Accenna pure all'idea di stabilire, almeno pel Pubblico Ministero, un limite graduale di età; concetto, del quale un primo accenno trovasi precisamente nel disegno Ronchetti.

Raccomanda la sorte dei portieri giudiziari e degli applicati straordinari di cancelleria, sistemandone la posizione e aprendo loro almeno una speranza di carriera. Augura infine al ministro di poter porre la sua firma al nuovo Codice di procedura penale. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione di una relazione.

MORPURGO presenta la relazione sul disegno di legge per posa di un cavo nella galleria del Sempione a miglioramento delle comunicazioni telegrafiche fra l'Italia e la Svizzera.

Interrogazione.

SCALINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda necessario, nell'interesse del servizio idraulico di Po e di Adda, l'impianto di un ufficio telegrafico a Castelnuovo Bocca d'Adda.

« Gattoni ».

PRESIDENTE comunica i ringraziamenti della famiglia Pascolato, per la commemorazione fatta alla Camera dell'illustre estinto.

Annunzia una proposta di legge degli onorevoli Luigi Luzzatti e Cabrini.

La seduta termina alle ore 19.10.

DIARIO ESTERO

Nessuna notizia è giunta finora che confermi o smentisca quella telegrafata da Manilla alla *Reuter*, sulla avvenuta battaglia navale presso l'isola di Formosa con la disfatta della squadra giapponese. In proposito il corrispondente del *Matin* da Pietroburgo telegrafa al suo giornale:

« Sullo scontro delle flotte nemiche e sulle voci corse ieri intorno alla probabile vittoria, posso ripetervi soltanto che manca assolutamente qualsiasi notizia di Rodjestvenski, il quale è riuscito a tener nascosti i proprî movimenti più ancora alle autorità russe che allo stesso Togo. Gli ufficiali dello stato maggiore vivono, per usare la loro espressione, sui carboni accesi ».

Circa la nomina dell'ammiraglio Bírileff, l'*Evening Standard* ha, dal suo corrispondente da Pietroburgo, le seguenti informazioni:

« L'ammiraglio Birileff avrà il comando supremo delle due squadre degli ammiragli Jessen e Rodjestvenski. Delle squadre che si potranno organizzare, se la squadra di Rodjestvenski arriverà felicemente a Vladivostok, una servirà alla difesa della piazza-forte, del porto di Vladivostok, di Porto Nikolaieff e dell'isola Sakhaline. L'ammiraglio Birileff comanderà questa squadra, lasciando ad un altro ammiraglio il comando della squadra che terrà il mare ».

Il corrispondente ricorda l'amicizia fra Birileff e Rodjestvensky, e dice che essa contribuirà grandemente ad evitare dissidi tra i due ammiragli.

*
* *

Tutti i giornali di Vienna e di Budapest confermano che la non riuscita della missione del conte Andrassy presso l'Imperatore è dovuta al fatto che la Corona mantiene il suo punto di vista di non fare altre concessioni nel campo militare e siccome neppure la coalizione vuol cedere, così l'accordo non fu possibile.

Il *Magyar Orszag* commenta l'insuccesso dell'Andrassy e consiglia la Camera dei deputati di prendere una deliberazione che vieti al Governo di liquidare i contributi dell'Ungheria alle spese comuni, di proibire alle autorità di riscuotere le tasse, ed in pari tempo di

dichiarare dovere patriottico il ricusare il pagamento delle tasse ad un Governo non costituzionale.

* * *

Il telegrafo ha annunziato che il presidente della Repubblica francese ha inviato un prezioso regalo alla granduchessa Cecilia, per l'imminente occasione delle di lei nozze con S. A. I. il principe ereditario di Germania. Il dono consiste in un artistico arazzo di Beauvais, dall'esecuzione veramente meravigliosa, rappresentante un paesaggio africano.

A proposito di tale invio, il *Lokal-Anzeiger* scrive:

« Il presidente della Repubblica francese ha addimostrato verso la nostra futura principessa e alla Casa imperiale un riguardo degno di essere rilevato e apprezzato al suo giusto valore nel momento in cui delle spiegazioni politiche sono scambiate fra le due nazioni dai rispettivi Governi. Mentre il sig. Loubet afferma in modo così evidente la propria volontà di mantenere relazioni amichevoli coll'Impero germanico, il Governo di Parigi pare voglia mettersi in rapporti con la Germania, riguardo a questioni politiche, nelle quali s'intendono prendere accomodamenti internazionali.

« Quest'obbiettivo dev'essere salutato con esultanza ».

Altri giornali tedeschi usano lo stesso linguaggio amichevole; soltanto la *Vossische Zeitung* parla ancora del Marocco, però con tono conciliante. Il grande giornale liberale ritiene che una conferenza sarebbe necessaria per ammettere alcuni progetti francesi ed eliminarne altri. Se la Francia e l'Inghilterra non sono disposte ad accettare questa conferenza internazionale si potranno trovare altri mezzi, e poichè il Governo francese dichiara di non voler ledere gli interessi germanici nel Marocco, l'accordo sarà facilmente raggiungibile.

* * *

Si telegrafa da Atene, 24, al *Times*:

« La Camera ha pubblicato oggi un appello ai cretesi. Eccovene un *riassunto*:

« Le potenze protettrici, pur avendo riconosciuto, per la terza volta, il diritto d'annessione dei cretesi, hanno dichiarato ultimamente che non avrebbero accolte le domande dell'isola. Però le potenze hanno promesso riforme finanziarie e amministrative. La Camera si impegna a cercare di far accettare dalle potenze la tesi che la sola soluzione della questione cretese consista nell'unione colla Grecia.

« Non vi è alcun rapporto tra Creta e la penisola dei Balcani. Il popolo deve cooperare alla lotta, usando prudenza e moderazione, e astenendosi da ogni resistenza armata. Il Governo greco consiglia ai cretesi, in nome degli interessi sacri di Creta e della Grecia, di abbassare le armi e di consacrarsi alle opere pacifiche, in modo da dimostrare al mondo civile che essi sono degni della libertà ».

Questi consigli fraterni pare che non saranno ascoltati da tutti i cretesi, perchè un altro dispaccio da La Canea dice:

« E' stata convocata un'assemblea rivoluzionaria che deve riunirsi fra dieci giorni a Therisso ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. la principessa Xenia, sorella di S. M. la Regina Elena, è partita stamane da Roma, alle 8.10 per Bari. Alla stazione è stata accompagnata da personaggi della Real casa.

S. A. R. il principe del Montenegro è partito ieri da Venezia per Berlino.

Ospiti illustri. — Ieri alle 14.10, proveniente da Napoli, è giunta a Roma S. A. R. la principessa Federico Carlo di Prussia. Alle 14.30 ripartì per Firenze.

Ieri è giunto a Roma da Parigi il ministro dell'agricoltura in Francia, sig. Ruan. Trovavansi a riceverlo alla stazione l'ambasciatore Barrère e tutto il personale dell'Ambasciata.

Il ministro Ruan, come è noto, parteciperà, in rappresentanza del Governo francese, alla Conferenza per l'Istituto internazionale d'agricoltura.

Congresso degli ingegneri. — La seduta tenutasi iersera dal Congresso degli ingegneri trattò le modificazioni statutarie delle Società fra la classe di siffatti professionisti e le approvò.

Fra queste havvi quella importantissima riguardante la trasformazione della Cassa di previdenza in semplice fondo di previdenza.

Stamane i congressisti visitarono il palazzo in costruzione a piazza Venezia della Società assicurazioni generali di Venezia e il monumento a Vittorio Emanuele.

R. Accademia di Santa Cecilia. — Domani, alle 17, alla R. Accademia di Santa Cecilia sara tenuta un'audizione dell'arpista signora Lucia Celentano. Il programma sceltissimo contiene lavori di Bach, Mendelssohn, Schubert, Liszt, Häendel, Sgambati, ecc.

Commemorazioni. — A Torino, auspice l'Associazione « Unione liberale monarchica », si tenne, l'altro ieri, nel salone della Borsa, la commemorazione del cinquantenario della spedizione di Crimea e quella del matrimonio del duca Ferdinando di Genova, che pure ricorre in quest'anno.

Onoravano di loro presenza la patriottica cerimonia S. A. R. il Duca di Genova e le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa d'Aosta.

Intervennero pure il prefetto, parecchi senatori e deputati ed un eletto pubblico.

Pronunziò il discorso commemorativo il comm. Rinaudo, spesso applaudito ed alla fine accolto da una viva ovazione.

Alla cerimonia assisteva pure una rappresentanza dei reduci della gloriosa spedizione con la bandiera del loro sodalizio.

Per i noli nel Mar Rosso. — La Società della Navigazione generale italiana, in seguito alle premure di S. E. il ministro della marina, per la riduzione dei noli sui trasporti da e per gli scali del Mar Rosso, secondo i voti del Consiglio dell'industria e del commercio, ha stabilito di accordare le seguenti facilitazioni di tariffe:

1° riduzione a L. 31 più cappa 10 0$_{l}$0 per tonnellata del nolo per le merci di IV categoria dagli scali nazionali delle linee VIII e IX, mantenendo anche su questo tasso l'abbuono della cappa ai suoi contraenti;

2° riduzione a L. 35 in full per tonnellata del nolo per il trasporto delle vetrerie dai citati scali nazionali;

3° ribasso a L. 20 in full per tonnellata del nolo pel trasporto di granaglie in sacchi da Massaua a destinazione di detti scali nazionali delle linee VIII e IX.

Ha inoltre stabilito in L. 10 per metro cubo il nolo per trasporto di cotone greggio e di juta zanzeviera da Massaua per i ripetuti scali nazionali.

Smentita. — Il Comitato dell'Esposizione di Milano del 1906 comunica che è assolutamente priva di qualsiasi fondamento la notizia corsa e riprodotta da alcuni giornali italiani che il Comitato dell'Esposizione di Milano del 1906 abbia rinunciato alla Mostra di Belle arti in seguito ad accordi intervenuti con il Comitato dell'Esposizione di Venezia.

Nel parco sono invece già avanzati i lavori per l'edificio destinato a questa Mostra.

Il Comitato cercherà in ogni modo, con premi e facilitazioni, di promuore la partecipazione di tutti gli artisti italiani.

Movimento commerciale. — Martedì scorso furono caricati nel porto di Genova 1274 carri, di cui 490 di carbone per i privati e 169 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 255, dei quali 175 per imbarco.

Mercoledì furono caricati 1079 carri, di cui 407 di carbone per i privati e 140 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 245, dei qua'i 154 per imbarco.

Marina mercantile. — Da Norfolk è partito per Genova il *Città di Reggio*, della Veloce. Da Singapore ha proseguito per Penang e Bombay l'*Ischia*, della N. G. I., e da Gibilterra ha proseguito per Napoli l'*Italia*, noleggiato dalla stessa Società. Il *Weimar*, del N. LL. è partito da Genova per New-York.

ESTERO.

Una nuova pianta tessile. — La *Brazilian Review* ha interessanti informazioni intorno alla scoperta fatta da un italiano, il dottor Perrini, di una nuova pianta tessile ed alle applicazioni di cui è suscettibile. Il dottor Perrini chimico e botanico, esplorando le rive del San Francisco, trovò una pianta portante un gran fiore purpureo, simile a quello della juta.

Nè esaminò lo stelo e avendo riconosciuto che conteneva fibre robuste e sottili ne raccolse i semi e coltivò la pianta a cui diede il nome di canapa brasiliana.

Successivi esperimenti assicurarono che le fibre fornite dalla nuova pianta, sono adatte come il miglior lino e la migliore canapa ad essere filate, tessute e ritorte in filo e che i residui dello stelo danno un'ottima qualità di cellulosa per la fabbricazione della carta.

Detta pianta è assai resistente alla siccità ed alle grandi pioggie e può essere coltivata dappertutto; può essere raccolta tre volte all'anno e fornire ogni metro quadrato di terra coltivata kil. 3 di fibre nette e kil. 6 di stelo utilizzabili per la fabbricazione della carta.

Dei campioni di tela furono tessuti in Italia con telai a mano e sembrano fatti colla migliore qualità di lino.

Ora procedesi su larga scala alla coltivazione di detta pianta.

Le costruzioni navali in Germania. — Da una recente statistica riguardante le costruzioni navali germaniche, risulta che nel 1904 erano in costruzione in Germania 361 navi di una stazza lorda totale di 549,530 tonnellate e di una forza complessiva di 554,720 cavalli-vapore suddividentisi come segue: 8 corazzate, 4 grandi incrociatori, 7 piccoli incrociatori, 56 vapori per merci e passeggieri, 127 vapori per merci soltanto, 32 rimorchiatori, 16 vapori da pesca, 27 barcacce di mare e 32 altri battelli a vapore con destinazione speciale, come rompighiaccio, draghe-curaporti, battelli-pompe, ecc.

Inoltre 51 velieri di cui 3 di lungo corso, 20 costieri, 19 yachts e 9 loeghers per la pesca delle aringhe.

Erano pure in costruzione 7 docks galleggianti, una grua galleggiante, 2 pontoni ed un traghetto.

Furono condotte a termine nel 1904 204 navi di una stazza di 222,121 tonnellate di registro lordo rappresentanti 182,926 cavalli-vapore, e precisamente 3 corazzate, 1 grande incrociatore, 1 piccolo incrociatore, 30 vapori da merci e passeggieri, 69 vapori da merci soltanto, 21 rimorchiatori, 16 vapori da pesca, 16 barcacce di mare, 29 vapori diversi e 29 velieri di cui 14 costieri, 12 yachts e 3 loeghers.

Inoltre un dock e un pontone. Oltre ai tre cantieri imperiali di Danzig, Kiel e Vilhelmshaven, parteciparono nel 1904 alla costruzione di navi da guerra i cinque seguenti cantieri privati: Vulcan di Stettino, Germania di Kiel, Blohm e Voss di Amburgo, Schichau di Danzig e Actiengesellschaft-Weser di Brema. Nessuno di questi lavorò nel 1904 per conto di marine estere.

Complessivamente esistono in Germania 36 cantieri, dei quali 3 appartengono allo Stato, 16 a privati e 17 a Società per azioni con un capitale di circa 70 milioni di marchi. Tutti i cantieri riuniti occupano all'incirca 60,000 operai.

Il raccolto dei cereali in Ungheria. — Secondo la relazione del Ministero d'agricoltura, la situazione del frumento al 15 corrente è buona e promette una resa soddisfacente; quella della segale è buona in vari punti e discreta negli altri; più debole la situazione dell'orzo d'inverno, buona quella dell'orzo d'estate; mediocre quella dell'avena.

La situazione del granturco, mercè le pioggie abbondanti di primavera è discretamente promettente, soddisfacentissima la condizione dei legumi ed in generale di tutti gli altri prodotti agricoli, così pure le praterie che offrono un buon alimento al bestiame.

La ferrovia del Monte Bianco. — L'ardito progetto dell'ing. Duportal è entrato nel periodo della realizzazione. La nuova linea che ascenderà all'alte vette del Monte Bianco già è iniziata.

I lavori sono cominciati a Fayet-Saint Gervais, coladdove comincia la diramazione della linea per l'Aiguille du Gôuter presso la vetta del Monte Bianco.

La ferrovia dovrà essere ultimata per il 1911, vale a dire in 6 anni, tempo breve se si ha riguardo alle infinite difficoltà da superarsi.

Essa sarà costruita tutta in acciaio e la trazione elettrica farà salire i treni sino alla vetta.

Neppure il fumo della locomotiva e il fischio del vapore contamineranno le nevi immacolate o turberanno i silenzi del monte.

Ogni treno è formato della macchina e di due vagoni, capaci ognuno di 40 persone oltre un reparto per i bagagli. Nei piani inclinati la velocità sarà di chilometri 7 circa all'ora, negli acclivi scenderà fino a m. 12,000 in detto tempo.

Occorreranno quindi 4 ore di tempo per l'intero percorso.

Per concedere intera la vista delle sottostanti regioni alpine ai fortunati viaggiatori e perchè gradatamente si assuefacciano alla rarefazione dell'aria, ad ogni stazione si farà una fermata lunga.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 25. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Manilla: Notizie ufficiali da Vigan annunziano che una cinquantina di navi da guerra, che si suppongono russe, sono state segnalate il 20 corr. in vista della costa orientale dell'isola Batan, dirette verso nord-est.

BUDAPEST, 25. — *Camera dei deputati.* — Kossuth svolge la sua proposta di elaborare una tariffa doganale ungherese autonoma, rilevando la necessità di concludere i trattati di commercio con le nazioni estere.

Osserva che la tariffa doganale autonoma non deve produrre la guerra doganale con l'Austria. Le differenze tra le tariffe doganali dei due paesi dovrebbero essere le più piccole possibili.

La proposta di Kossuth sarà discussa lunedì.

RIO JANEIRO, 25. — In forza dell'art. 2 del trattato conchiuso in Petropolis il 17 novembre 1903, tra il Brasile e la Bolivia, per la delimitazione della frontiera fra i due Stati, l'esame e la liquidazione dei reclami originati da atti amministrativi, o da fatti occorsi nei territori permutati, sono stati deferiti ad una Commissione mista sedente a Rio Janeiro.

Per la presentazione di quei reclami, la Commissione ha ora fissato, come termine, il giorno 30 settembre p. v.

PIETROBURGO, 25. — Il generale Linievitch telegrafa allo Czar:

I giapponesi hanno abbandonato la sera del 22 corrente Nanchen-dzy e le alture situate lungo la sponda sinistra del Liao al sud di Chan-da-he e furono pure sloggiati da quest'ultima località. Essi hanno avuto parecchie diecine di uomini fra morti e feriti.

LONDRA, 25. — *Camera dei comuni* — Sir H. Campbell Bannermann domanda al primo ministro, Balfour, di fissare un giorno per la discussione della mozione di biasimo al Governo, da lui presentata.

Il primo ministro domanda se Bannermann consente a dare assicurazione che l'opposizione non farà ostruzionismo.

Bannermann risponde che la discussione della mozione di biasimo è differente dalla discussione della precedente mozione ed è quindi ammissibile che altri oratori parlino prima di Balfour.

Infine il primo ministro designa martedì per la discussione della mozione di biasimo.

BAKU, 25. — Oltre il governatore ed un ufficiale dei cosacchi, anche due persone che passavano nel momento dello scoppio della bomba sono rimaste uccise.

PIETROBURGO, 26. — L'ammiraglio Birilew è partito iersera col suo stato maggiore per Vladivostock.

VARSAVIA, 26. — I conflitti fra gli Israeliti sono durati tutta la giornata di ieri.

Secondo le ultime informazioni vi sarebbero otto morti e circa un centinaio di feriti, diciannove dei quali si trovano in condizioni gravi.

SHANGHAI, 26. — Venticinque navi della flotta volontaria russa, tre navi carboniere ed un incrociatore pure russi sono giunti nel pomeriggio di ieri alla foce dello Yang-tse.

L'incrociatore è poi partito.

Le tre navi carboniere e quelle della flotta volontaria si sono ancorate iersera a Woo-sung.

LONDRA, 26. — Il *Daily Telegraph* ha da Tokio: Il ministro degli affari esteri, barone Kamura, ha ricevuto un telegramma da Hong-Kong, nel quale si dice che il vapore *Anamba*, giunto martedì scorso in questo porto, proveniente da Bangkok (Siam), non ha incontrato navi russe in vista del territorio dell'Annam.

Si crede che una parte della flotta si trovi però nelle vicinanze dell'Annam e che la divisione principale incroci nel Pacifico.

Una fitta nebbia regna nello stretto di Fushima e nel Mare del Giappone.

COSTANTINOPOLI, 26. — Il ministro rumeno, Lahovary, ha ringraziato il Sultano e la Porta a nome del Re Carlo e del Governo pei diritti concessi dalla Turchia ai kutzo-valacchi.

Il ministro ha informato il Sultano che il Governo rumeno, per dimostrare la sua riconoscenza per la benevolenza del Sultano verso i kutzo-valacchi, ha deciso di costruire una moschea monumentale a Constantza.

Ciò ha prodotto qui eccellente impressione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 25 maggio 1905

Il barometro è ridotto allo zero . . .	—
L'altezza della stazione è di metri . .	50,60.
Barometro a mezzodì	753,03.
Umidità relativa a mezzodì	40
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	$^3/_4$ nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 20,6. minimo 13°,7.
Pioggia in 24 ore	gocce.

25 maggio 1905.

In Europa: pressione massima di 763 in Germania e sulla Francia orientale, minima di 755 in Dalmazia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito a 7 mm. W; temperatura diminuita; pioggie abbondanti sull'alta Italia, pioggiarelle altrove; qualche temporale e alcuni venti forti.

Barometro: minimo a 755 sul basso Adriatico, massimo a 759 al sud Sardegna.

Probabilità: cielo vario; pioggie sparse; venti moderati o freschi tra nord e ponente; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 25 maggio 1905.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	$^3/_4$ coperto	mosso	18 2	13 4
Genova	coperto	calmo	18 2	14 7
Massa Carrara	piovoso	calmo	16 4	12 0
Cuneo	piovoso	—	12 2	8 9
Torino	piovoso	—	11 8	10 4
Alessandria	coperto	—	17 6	12 1
Novara	piovoso	—	17 4	8 4
Domodossola	$^3/_4$ coperto	—	14 2	9 2
Pavia	piovoso	—	17 8	11 3
Milano	piovoso	—	15 9	10 6
Sondrio	coperto	—	13 2	8 9
Bergamo	piovoso	—	13 5	8 9
Brescia	piovoso	—	17 4	10 0
Cremona	coperto	—	17 2	10 7
Mantova	coperto	—	15 4	11 1
Verona	coperto	—	15 8	12 1
Belluno	coperto	—	13 0	9 6
Udine	piovoso	—	13 0	9 3
Treviso	piovoso	—	13 2	10 0
Venezia	piovoso	mosso	12 7	10 1
Padova	piovoso	—	12 9	10 5
Rovigo	coperto	—	17 9	10 0
Piacenza	coperto	—	15 9	10 2
Parma	coperto	—	14 2	11 1
Reggio Emilia	coperto	—	14 0	12 5
Modena	coperto	—	16 8	10 5
Ferrara	coperto	—	15 5	10 2
Bologna	coperto	—	21 0	11 2
Ravenna	coperto	—	19 9	10 2
Forlì	coperto	—	22 8	14 6
Pesaro	coperto	calmo	22 4	12 5
Ancona	coperto	legg. mosso	21 0	13 8
Urbino	nebbioso	—	19 1	11 4
Macerata	$^1/_2$ coperto	—	19 6	12 0
Ascoli Piceno	$^1/_2$ coperto	—	20 8	14 0
Perugia	$^3/_4$ coperto	—	21 6	10 8
Camerino	$^1/_4$ coperto	—	18 7	10 0
Lucca	$^1/_2$ coperto	—	18 7	10 5
Pisa	$^1/_4$ coperto	—	20 0	10 5
Livorno	$^1/_4$ coperto	calmo	21 4	12 8
Firenze	coperto	—	19 8	11 2
Arezzo	coperto	—	20 3	10 8
Siena	coperto	—	18 7	10 3
Grosseto	coperto	—	20 0	9 0
Roma	$^1/_2$ coperto	—	22 7	13 7
Teramo	$^1/_4$ coperto	—	21 2	14 0
Chieti	$^3/_4$ coperto	—	21 0	14 0
Aquila	sereno	—	18 4	10 2
Agnone	sereno	—	17 1	10 3
Foggia	coperto	—	27 0	16 6
Bari	coperto	calmo	23 0	15 4
Lecce	coperto	—	28 1	15 0
Caserta	coperto	—	24 6	14 6
Napoli	coperto	legg. mosso	21 7	14 9
Benevento	coperto	—	23 5	13 5
Avellino	coperto	—	21 3	13 6
Caggiano	coperto	—	19 6	10 9
Potenza	coperto	—	20 3	15 5
Cosenza	$^1/_2$ coperto	—	29 6	8 0
Tiriolo	nebbioso	—	24 3	17 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	24 0	17 0
Trapani	$^1/_2$ coperto	mosso	23 0	15 2
Palermo	$^3/_4$ coperto	agitato	26 6	17 0
Porto Empedocle	sereno	agitato	25 0	16 4
Caltanissetta	sereno	—	30 2	16 7
Messina	piovoso	calmo	26 8	16 9
Catania	coperto	legg. mosso	28 8	17 0
Siracusa	$^3/_4$ coperto	legg. mosso	25 3	16 4
Cagliari	$^1/_4$ coperto	calmo	25 7	12 2
Sassari	$^1/_4$ coperto	—	17 5	10 5

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*